

REGOLAMENTO (CEE) N. 53/84 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2956/83 e che porta a 1 050 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2956/83 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3711/83⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 400 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Repubblica federale di Germania, con una comunicazione in data 22 dicembre 1983, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 650 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 050 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle località di uscita,

delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2956/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2956/83 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 050 000 tonnellate di frumento tenero panificabile da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 050 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2956/83 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 30.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantità
Schleswig-Holstein	53 128
Hamburg	95 358
Niedersachsen	121 457
Bremen	34 185
Nordrhein-Westfalen	315 115
Hessen	53 439
Rheinland-Pfalz	74 986
Baden-Württemberg	46 183
Bayern	254 403
Saarland	4 792